FLORIAN

Il delitto di partecipazione alla rissa

1897

EUGENIO FLORIAN

IL DELITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA RISSA

(COD. PEN. ART. 379)

VENEZIA
PREM. STAB. TIP.-LIT. CARLO FERRARI
1897.

EUGENIO FLORIAN

IL DELITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA RISSA

(COD. PEN. ART. 379)

VENEZIA
PREM. STAB. TIP.-LIT. CARLO FERRARI
1897.

Sommario: I. Genesi e natura del delitto — II. Elementi — III. Differenze tra la partecipazione alla rissa e la complicità corrispettiva — IV. Concorso della partecipazione alla rissa con l'omicidio o la lesione ed in ispecie con la complicità corrispettiva — V. La circostanza della rissa nel codice penale italiano.

I.

Le consuetudini di violenza che sono così largamente diffuse tra una parte della popolazione, la singolare frequenza delle risse seguìte da conseguenze funeste, hanno suggerito ai più moderni e civili legislatori, di colpire non soltanto coloro che in occasione della rissa commettano lesioni od uccisioni, ma coloro anche, che alla rissa partecipino senza concorrere in nessuna guisa all'evento della lesione o dell'omicidio. Sorse così, staccandosi dall'istituto affine della complicità corrispettiva, un reato nuovo, che nei paesi germanici, ove nacque, prese il nome di partecipazione alla rissa (*die Beteiligung am Raufhandel*); reato, determinato dal pericolo sociale che dalle risse deriva (1) e volto a reprimere nel popolo le tendenze alla violenza ed al pugilato.

Se, come insegnava già il Romagnosi, la impunità si manifesta larga causa di diffusione del delitto, fu savio il

(1) Berner (*Trattato di dir. pen.* Milano, 1887, pag. 424) alla ragione del pericolo aggiunge la difficoltà della prova; ma se questa può valere per la complicità corrispettiva, è affatto estranea al nuovo reato *sui generis* di partecipazione alla rissa.

concetto di cotesti legislatori, giacchè i semplici partecipanti alla rissa, ove una peculiare disposizione mancasse, andrebbero esenti da pena. Il fatto da essi commesso ed il fatto della lesione o dell' uccisione non sono legati, invero, da alcun nesso di causalità; al fatto della lesione o dell' uccisione essi non parteciparono per nulla, onde non si potrebbero loro applicare nè le regole generali sul concorso nè quella speciale sulla complicità corrispettiva.

Primi a conferire sanzione penale alla mera partecipazione alla rissa furono alcuni codici tedeschi (Bruunschwich, Prussia, Sassonia, Baviera) seguiti poi dal codice penale unico dell' intera Germania (§ 227) (2) e dal codice Olandese (§ 339). — Il concetto ispiratore e dominante fu quello di un reato *sui generis,* affatto distinto dall' evento della rissa. Dice il Berner: « Contro coloro che in rissa si sieno resi colpevoli di omicidio o di ferimento si procede per questi titoli e non per la sola pena della rissa. Invece si tratta, indipendentemente dalla responsabilità speciale di quei reati, della punizione *per aver preso parte alla rissa* » (3). Ed il Liszt: « La *partecipazione alla rissa* è in modo assoluto elevata a reato per sè stante; l' evento della morte o della lesione grave è condizione della punibilità » (4). Ed è così indipendente, come reato a sè, dall' omicidio o dalla lesione, che il medesimo Liszt crederebbe più esatto porre la partecipazione alla rissa fra i delitti contro l' ordine pubblico anzichè fra quelli contro la persona, appunto come propone il recente progetto di codice penale russo (5).

Fu sull' orma di tali esempi che il legislatore italiano

(2) Cfr. Liszt, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts.* V Aufl. Berlin, 1892, § 94, I, pag. 337.

(3) Berner, *Trattato,* pag. 424, 425.

(4) Liszt, *Lehrbuch,* § 94, II, pag. 338.

(5) Liszt, op. e loc. cit.

introdusse nel codice nuovo la norma sulla partecipazione alla rissa, assegnandole chiaramente il carattere di reato *sui generis*. Giova, a questo proposito, richiamare i lavori preparatori. « Nei riguardi della rissa — scriveva la relazione ministeriale — è mestieri considerare separatamente il fatto, *di sua natura colpevole*, della partecipazione alla rissa, nella quale sia seguito l'omicidio o la lesione di una persona » (6). Nè meno esplicite furono le relazioni parlamentari: « L'art. 360 crea una figura di reato *sui generis*, propria soltanto dei ferimenti e degli omicidi, che avvengono per fatto improvviso in occasione di rissa » (7); « quella che si propone non è una forma della complicità corrispettiva, ma una specie di reato *sui generis* » (8).

Venne fuori quindi l'art. 379 del codice, il quale contiene la figura di un reato nuovo, vero e proprio, e non già una scusante dell'omicidio od un benefizio all'omicidio speciale. I commentatori di quell'articolo sono pressochè concordi su tale dottrina (9); erra però completamente il Suman, quando, a proposito dell'art. 379, parla di « benefizî derivanti dal considerarsi l'omicidio avvenuto in rissa », quando ritiene che la rissa « possa costituire una minore gravità dell'omicidio che ne sussegue »! (10).

Colla dottrina migliore concorda la giurisprudenza della

(6) Zanardelli, *Relazione sul progetto*, Torino, 1887, II, pag. 267.

(7) *Relazione della Commissione della Camera* (Villa). Torino, 1887, pag. 242.

(8) *Relazione della Commissione del Senato*, Torino, 1887, pag. 259.

(9) Cfr. Marciano, *La complicità corrispettiva e la partecipazione alla rissa*, § 2, estratto dalla *Critica forense* I, fasc. 5, Napoli 1892. — Impallomeni, *Delitti contro la persona* in Cogliolo, *Trattato completo*, II, parte 2.ª, pag. 181. — Majno, *Commento*, Verona, 1894, vol II, § 2396, pag. 171.

(10) Crivellari-Suman, *Il cod. pen. ital interpretato*, Torino 1890 e seg. vol. VIII, § 92, pag. 960, 961.

Suprema Corte (11); il che non esclude però che la stessa Corte, obliando sè stessa, abbia anche accennato al *benefizio* dell' art. 379 (12)!

Se non che il Supremo Collegio dopo avere proclamato che la partecipazione alla rissa è una figura speciale di reato, venne meno a tale massima col ritenere quali condannati per *uno stesso reato* e quindi solidariamente tenuti alle spese ed ai danni, per l' art. 39 del cod. pen., tanto l' autore dell' omicidio in rissa quanto il semplice partecipante alla rissa (13).

Il Majno (14) ha creduto di difendere questa giurisprudenza osservando che per la solidarietà non si richiede la *identità* del titolo d' imputazione, ma basti la *comunanza* del fatto. Quest' interpretazione, però, dell' art. 39 è affatto arbitraria; inoltre, sostituendo il concetto della « comunanza del fatto » a quello dello « stesso reato » si allarga con un' interpretazione estensiva una responsabilità che, essendo eccezionale, vuolsi intendere ristrettivamente; infine, quello della « comunanza del fatto » è concetto soverchiamente elastico ed indeterminato e che dice troppo ed insieme troppo poco. Dal punto di vista razionale, poi, sarebbe affatto ingiusta la parificazione del corrissante e dell' autore dell' omicidio o della lesione nella responsabilità civile, quando il reato del primo è, psicologicamente e giuridicamente, assai meno grave di quello onde si rese reo

(11) Cfr. Cassazione 2 luglio 1890 in *Riv. Pen.* XXXIII, Mass. 430 pag. 418. — Id. 10 aprile 1893, *ibidem* XXXIX, Mass. 159-160, p. 212, 213. — Id 31 gennaio 1894, *ibidem* XXXIX, Mass. 482, pag. 401.

(12) Cfr. Cassazione 28 febbraio 1894, *Riv. Pen* XXXIX, Mass. 692, pag. 412.

(13) Cfr. Cassazione 25 giugno 1895, *Giur. Pen.* 1895, pag. 425. — Id. 11 gennaio 1897 in *Cassazione unica,* VIII, 631.

(14) Majno, *Commento* II, § 2403, pag. 174. — Così pure la *Cassazione unica* VI, 1042.

il secondo (15). In ultima analisi si terrebbe responsabile il corrissante degli effetti civili d'un delitto, ch'egli non ha commesso.

II.

Procediamo ora all'esame dei due elementi fondamentali, onde si compone il delitto, di cui si discute (art. 379).

Anzitutto l'elemento materiale.

Il Progetto Zanardelli puniva per la sola partecipazione alla rissa, purchè seguita da omicidio o lesione. Ciò parve eccessivo e pericoloso alle Commissioni della Camera e del Senato, le quali proposero concordemente, che oltre all'intervento nella rissa fosse richiesta una partecipazione qualsiasi al fatto dell'omicidio o della lesione e tale partecipazione ritenevano poter consistere nel portare le mani sull'ucciso o sul ferito (16). La medesima proposta venne nuovamente avanzata in seno alla Commissione di revisione, all'intento — come diceva il Costa — di trovare un legame sia pur tenue fra il corrissante ed i fatti di omicidio o di lesione (17); e tale proposta la Commissione approvava, adottando la formula « portato le mani addosso all'offeso », indicata dal Tolomei (18) per designare l'elemento materiale del nuovo reato.

Se non che la proposta venne bensì accolta nel testo definitivo, ma solo in parte e senza modificare sostanzialmente il concetto primitivo, giacchè il legislatore adottava la locuzione della Commissione, intendendo di creare con essa una forma di responsabilità intermedia fra il « preu-

(15) Cfr. OLIVIERI in *Scuola positiva*, VII, 103.

(16) *Relazione della Camera*, p. 242; *Relazione del Senato*, p. 259.

(17) *Verbali della Commissione* istituita con r. d. 13 dicembre 1888, Torino, 1890, pag. 631.

(18) *Verbali* cit., pag. 633.

der parte all' esecuzione del fatto » ed il semplice partecipare alla rissa senza toccare materialmente l' offeso (19). Quindi il reato nostro rimaneva pur sempre estraneo all' *esecuzione* dell' omicidio o della lesione.

Onde l' art. 379 del testo definitivo si compone, a questo riguardo, di due parti: quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale sono puniti: *a)* coloro che nella rissa *abbiano posto le mani addosso* all' offeso.... *b)* coloro che abbiano preso parte alla rissa *senza porre le mani addosso all' offeso*....

La prima forma costituisce di certo l' elemento materiale del reato nella sua nozione semplice; la seconda ne rappresenta, a dir così, un modo più attenuato e meno grave. Non dissimuliamo, però, che a noi sarebbe sembrato più conforme allo spirito del reato nuovo, quale si manifestò in Germania e come l' onor. Zanardelli lo aveva dapprima concepito, il ritenere elemento della nozione semplice del reato la mera partecipazione alla rissa, elevando a circostanza aggravante il fatto di aver posto le mani addosso all' offeso. Disgraziatamente a siffatta interpretazione si oppone la lettera della legge.

Ad ogni modo riteniamo per sicuro che l' elemento materiale del reato in esame si compone, alternativamente, delle due forme accennate; ma che, intervenga l' una o l' altra, l' essenza del reato è sempre la medesima.

Quanto all' elemento intenzionale è facile persuadersi che occorre qui quella volontarietà, richiesta in genere per ogni delitto (art. 45). Naturalmente l' intenzione bisogna sia posta in relazione all' elemento materiale caratteristico di questo reato, cioè della partecipazione alla rissa, e non già in relazione all' evento della lesione o della morte. Bisogna che la volontarietà si restringa alla sfera

(19) Cfr. ZANARDELLI, *Relazione al re*, Torino, 1890, pag. 144, 145.

d'azione della rissa e manchi qualunque nesso fra l'intenzione del corrissante e l'evento medesimo, giacchè in caso diverso si avrebbe un concorso nel reato maggiore (20). Onde, come anche ritenne il Berner (21), il reato di partecipazione sussisterebbe anche se la morte o la lesione, risultate dalla rissa, fossero meramente casuali.

Se non che, credono alcuni che quì si tratti di pura colpa. L'art. 360 (del Progetto), diceva l'onor. Auriti in seno alla Commissione di revisione, contempla un concorso colposo perchè si punisce il prender parte alla rissa, l'accendere la rissa, il mantenerla ed il risultato finale, ch'è l'opera di tutti (22) Questa dottrina però è insostenibile di fronte alla formulazione degli art. 45 e 379: la volontarietà quì è necessariamente richiesta.

Altri, consapevoli di questa difficoltà, dicono che si tratta di colpa mista a dolo (23): volontariamente si è preso parte alla rissa, ma imprudentemente, invece, si è dato causa all'omicidio od alla lesione. Si tratterebbe, in sostanza, di omicidio colposo o di lesione colposa. Ora pare a me che tale insegnamento contrasti col carattere di reato speciale conferito alla partecipazione alla rissa e colla concezione di tale reato, che risulta dai precedenti esempi stranieri e dai lavori preparatori. Inoltre si commette l'errore di riferire l'elemento intenzionale del reato non già al correlativo elemento materiale. che gli è proprio — cioè al fatto della rissa; — ma all'elemento materiale di un altro reato (omicidio o lesione), quello dalla rissa prodotto. La

(20) Diceva la Cassazione che nel reato di cui all'art. 379 « non essendovi responsabilità diretta per l'omicidio o la lesione, nemmeno può parlarsi di rapporto giuridico tra volontà ed effetto ». — Cassazione 7 agosto 1891 in *Cassazione unica* III, 10.

(21) Berner, op. cit, pag. 425.

(22) *Verbali* cit., pag. 629, 630

(23) Cfr. Marciano, pag. 15. — Impallomeni, n. 117, pag. 183. — Crivellari-Suman, VIII, § 93, pag. 961.

rissa fu bensì causa indiretta di quest' altro reato, ma dal punto di vista puramente obbiettivo; ed è appunto tale risultato funesto il titolo, onde si fece un delitto della mera partecipazione. L' evento dell' uccisione o della lesione non è — per ripetere la incisiva frase del Liszt — che la condizione della punibilità della rissa; ma alla rissa, considerata come reato a sè, resta affatto estraneo. Se fra l' intenzione del corrissante e l' esito della rissa ci fosse un legame qualsiasi, sorgerebbe allora una forma peculiare di responsabilità, che potrebbe anche essere una responsabilità colposa. In sostanza, la partecipazione alla rissa seguìta da quel dato effetto è un delitto a sè e determina una responsabilità speciale, derivante da dolo; l' atteggiamento e l' azione del corrissante di fronte al fatto della lesione o dell' omicidio è un' altra cosa, e può dar luogo, eventualmente, ad un' altra e diversa responsabilità, derivante da dolo o da colpa. Infine, se davvero quì si trattasse d' un delitto colposo, la disposizione sarebbe perfettamente inutile, bastando allora l' articolo del codice che disciplina la colpa in fatto di omicidio o lesione.

La Cassazione non parve aderire alla tesi della colpa, avendo essa deciso che le lesioni in rissa si reputano commesse con dolo indeterminato di nuocere (24); però questo dolo sarebbe, più che altro, insito nel fatto (25).

Relativamente all' elemento intenzionale del reato nostro, è notevole la funzione preponderante, che vi esercita il fine del corrissante. È insegnamento abbastanza diffuso che colui il quale interviene nella rissa coll' opera e coll' intento di ricondurre gli animi alla calma, colla funzione

(24) Cfr. Cassazione 11 luglio 1892 in *Riv. Pen.* XXXVI, Mass. 1718, pag. 415.

(25) Cfr. Cassazione 2 marzo 1893 in *Riv. Pen.* XXXVIII, Mass. 865, pag. 192.

di paciere, vada esente da pena (26). Eloquentissimi sono a questo proposito i lavori preparatori del nostro codice.

L'onor. Costa diceva fargli impressione il fatto di punire per la sola partecipazione alla rissa, e sempre, mentre potrebbe facilmente verificarsi l'ipotesi che uno prenda parte alla rissa per difendere chi rimase ucciso od intervenga nell'intento di farla cessare. Rispondeva il Lucchini che quando uno interviene come difensore non potrà punirsi ed avrà a suo favore l'art. 50; prender parte alla rissa s'intende nel senso *attivo* e non può applicarsi a chi fa opera che la rissa cessi (27).

Ora questa dottrina ha non solo una larga importanza pratica per sè stessa, ma serve anche a ribadire la tesi nostra, che ci troviamo dinanzi ad un elemento morale doloso e non colposo, giacchè sarebbe un vero assurdo volere la ricerca del fine del corrissante quando la partecipazione di costui fosse semplicemente colposa.

III.

Esaminato il reato di cui all'art. 379 nella sua nozione e nei suoi elementi, vediamo brevemente quali differenze lo distinguano dalla complicità corrispettiva (art. 378), colla quale viene non di rado confuso. Tale ricerca ci servirà anche per istudiare la questione del concorso dell'art. 379 con altri reati.

Le differenze essenziali sono le seguenti.

a) L'art. 378 contempla una forma specialissima del concorso di più persone nell'omicidio o nella lesione; tale complicità speciale, detta corrispettiva, non muta per nulla il carattere del reato di omicidio o di lesione, a proposito del quale sorge. Invece l'art. 379 contiene una forma spe-

(26) Cfr. Marciano. pag 20. — Impallomeni. n. 117, pag. 18[illegible].
(27) *Verbali*, pag. 630.

ciale di reato, un reato nuovo, dall'omicidio o dalla lesione diverso, quantunque ne sia pedissequo. Si può ripetere col Marciano, che l'art. 378 contempla una forma *sui generis* di reità *secondaria* in reati comuni, e l'articolo 379 contempla una forma *sui generis* di reità *principale* (28).

b) Nella complicità corrispettiva il fatto, dal quale risultarono l'omicidio o la lesione, può essere premeditato od improvviso, può derivare o non derivare da una rissa. Nel reato speciale che ci occupa, invece, è elemento necessario il fatto della rissa. La quale, pertanto, non indispensabile ma possibile per la complicità corrispettiva ed essenziale al concetto del reato di cui all'art. 379, è uno dei criteri per cui i due articoli in esame si differenziano (29).

c) Nella complicità corrispettiva l'autore della lesione o dell'omicidio dev'essere rimasto ignoto. Questo requisito, invece, non è necessario nel reato di partecipazione alla rissa: « e ciò — scriveva l'onor. Zanardelli — indipendentemente dal fatto che l'autore ne sia conosciuto » (30). Esplicitamente diceva Auriti: « Nel caso della rissa la responsabilità dei corrissanti non cambia sia che l'autore si conosca, sia che rimanga ignoto » (31). Dottrina (32) e giurisprudenza (33)

(28) Marciano, pag. 22.

(29) Cfr. Cassazione 15 maggio 1894 in *Riv. Pen.* XL, Mass. 1323, pag. 108. — Da ciò si vede come a proposito della rissa le ipotesi sieno due (art. 379) e non tre (art. 378), come riterrebbe la *Riv. Pen.* XXXVI, 31.

(30) Zanardelli, *Relazione al progetto,* II, 267.

(31) *Verbali,* pag. 633. — È inesplicabile, però, l'osservazione di Puccioni (*Verbali,* pag. 634).

(32) Cfr. Majno, II, § 2398, pag. 172. — Marciano, pag. 21. — Impallomeni, pag. 183. — Pare, invece, che questa elementare differenza ssMasia sfuggita al Suman (vol. VIII, § 1, pag. 998).

(33) Cfr. Cassazione 12 febbraio 1892 in *Riv. Pen.* XXXVII,

quindi ritengono, tranne qualche lieve deviazione, applicabile l' art. 379, si conosca o no l' autore dell' omicidio o della lesione.

d) Nella complicità corrispettiva le singole responsabilità dei partecipanti di fronte all' omicidio o alla lesione non devono essere accertabili; nel reato di cui l' art. 379, invece, esse possono anche essere rilevate e giuridicamente valutate, come vedremo meglio poi.

e) Secondo alcuni la complicità corrispettiva è sempre dolosa, mentre la partecipazione alla rissa sarebbe di sua natura colposa. Noi abbiamo già combattuto questa tesi e riteniamo quindi infondata la caratteristica differenziale, che ne deriverrebbe. Tanto la complicità corrispettiva quanto la partecipazione alla rissa devono essere accompagnate dal dolo; colla differenza, che nella prima il dolo si riferisce al risultato della rissa, nella seconda, al fatto della rissa.

IV.

Da quanto precede risulta che i partecipanti ad una rissa, dalla quale siano derivati un omicidio od una lesione, possono dividersi in due categorie. Gli uni, che hanno partecipato, più o meno secondo le regole generali o speciali sul concorso, anche all' esecuzione dell' omicidio o della lesione; gli altri, che hanno partecipato solo alla rissa, senza che sia dimostrata una qualunque loro responsabilità per l' esecuzione dell' omicidio o della lesione.

Quest' ultima ipotesi non dà luogo a dubbi: i semplici corrissanti sono imputabili del solo reato *sui generis*, di cui all' art. 379.

1067, pag. 85. — Id. 28 gennaio 1893, *Riv. Pen.* XXXIX, Mass. 195, pag. 219. — In senso contrario: Cassazione 10 marzo 1893 in *Cassazione unica* IV, 792.

Maggiore studio richiede, invece, la prima ipotesi. « Ferme le maggiori pene incorse pei reati individualmente commessi » — dice il codice (art. 379): evidentemente, pertanto, ci si presentano due reati: la partecipazione all'esecuzione dell'omicidio o della lesione e la partecipazione alla rissa. Ora si domanda in quale relazione stieno questi due reati.

È a premettersi che allorquando si parla della partecipazione del corrissante all'omicidio od alla lesione, due ipotesi sono possibili: che la responsabilità del corrissante sia accertata come autore, correo o complice o che sia indeterminata (complicità corrispettiva).

Per maggiore semplicità e chiarezza, soffermiamoci prima al caso che le responsabilità singole sieno accertate. In questa ipotesi abbiamo due fatti e quindi due reati concorrenti (art. 67-75) od un fatto solo, che viola due disposizioni di legge (art. 78)? Abbiamo un concorso materiale od un concorso ideale di reati?

Quì il criterio decisivo è quello della natura del reato configurato nell'art. 379. Se il reato è di omicidio o di lesione imputabile solo a titolo di colpa — come crede Impallomeni — evidentemente il fatto è unico ed il concorso è ideale pel partecipante alla rissa, autore o complice del delitto di omicidio o di lesione commesso nella rissa medesima; i fatti sono due ed il concorso è materiale se il corrissante commetta una lesione od un omicidio oltre la lesione o l'omicidio per cui egli, a solo titolo di corrissante, sarebbe chiamato a rispondere (34). Evidentemente, però, lo Impallomeni allarga senza ragione il problema, giacchè mentre si domanda che specie di concorso sia quello del corrissante che commetta anche l'omicidio o la lesione, che dalla rissa risulta, l'A. parla pure di un reato di omicidio o di lesione diverso da quello di fronte

(34) Impallomeni, n. 118, pag. 186.

al quale egli sarebbe solo corrissante. Sicchè, in sostanza, eliminando quest' ultima ipotesi, estranea e scevra da dubbi, colla teoria di Impallomeni si risponde, in modo assoluto, che il concorso è sempre ideale.

Del resto la teoria di Impallomeni è logica e rigorosamente dedotta. Noi, però, non avendo accettato il concetto che quì si tratti d' imputazione colposa dell' omicidio o della lesione, respingiamo pure la deduzione, che da tale concezione si trae. Noi pensiamo che l' art. 379 configuri un reato speciale, quello di partecipazione alla rissa, affatto distinto dall' omicidio o dalla lesione, che dalla rissa possano risultare. Il fatto della rissa è uno, materialmente e giuridicamente; il fatto della lesione o dell' omicidio, dalla rissa prodotto, è un altro, materialmente e giuridicamente. Colui, quindi, che oltre alla partecipazione alla rissa, colla quale incontra quasi una responsabilità collettiva, commette un omicidio od una lesione nella rissa medesima, con cui incontra una responsabilità individuale, diventa reo di due delitti ben distinti e da valutarsi, quindi, secondo le norme del concorso materiale.

La giurisprudenza ha bensì più volte dichiarato non incompatibile il concetto dell' omicidio in rissa con quello della complicità o della cooperazione nell' omicidio medesimo; ma non ha avuto occasione di manifestare chiaramente di quale concorso essa ritenga trattarsi (35).

(35) Cfr. Cassazione 10 novembre 1890 in *Riv. Pen.* XXXIII, Mass. 486, p. 421. — Id. 15 febbraio 1894, *ibidem* XXXIX, Mass. 637, p 409. — Id. 17 maggio 1894, *ibidem* XXXIX, Mass. 1322, p. 108. — Id. 25 aprile 1895, *ibidem* XLI, Mass. 1131, p. 407. — Però la prima di tali sentenze dichiarò andare soggetto a due pene il colpevole di lesione personale e di lesioni più gravi in rissa. — Il Supremo Collegio (10 marzo 1893, *Cassazione unica* IV, 792) cassava una sentenza della Corte d' appello di Casale, con cui due corrissanti, autori anche dell' omicidio commesso in rissa, erano ritenuti responsabili dei delitti di cui agli art. 364 e 379; ma tale sentenza non ha importanza in quest' argo-

Il problema non muta se noi guardiamo alla seconda ipotesi: che, cioè, le responsabilità individuali non essendo accertate, si debba far luogo alla complicità corrispettiva. Questa, abbiamo veduto, non modifica per nulla la natura, la figura, gli elementi del reato a proposito del quale ha luogo; quindi il corrissante, che fu anche complice corrispettivo, dovrà essere punito per i due reati, a norma degli art. 378 e 379 e secondo le regole del concorso materiale. — Che, poi, un corrissante possa anche non essere complice corrispettivo, è cosa fuori di dubbio giacchè l'art. 378 suppone che « più persone prendano parte alla *esecuzione* » dell'omicidio o della lesione; mentre la responsabilità dell'art. 379 si perfeziona all'infuori di tale partecipazione.

Questa tesi è avvalorata dal testo del codice, il quale dice all'art. 379: « salvo quanto è disposto nell'articolo precedente ». Inoltre scriveva l'onor. Zanardelli: « Nei riguardi della rissa è mestieri prescindere dalle norme generali sul fatto improvviso (complicità corrispettiva), *le quali naturalmente vi troveranno applicazione quando ne sia il caso* » (36). Ond'è, che se il fatto improvviso — cioè il fatto configurato nell'art. 378 — consista in una rissa, si potranno applicare al corrissante complice corrispettivo tutti e due gli art. 378 e 379. — Inoltre abbiamo veduto la piena validità di quest'ultimo articolo, tanto se gli autori sieno noti, quanto se sieno ignoti.

Quanto alla giurisprudenza, non ricordiamo che una sentenza del Supremo Collegio, ov'è detto che « la uccisione di un uomo o la sua lesione corporale seguita da morte, quando avvengano in rissa e se ne ignori il preciso

mento, giacchè il Supremo Collegio partiva dal falso supposto che per l'art. 379 l'autore debba essere ignoto, nel qual caso ci sarebbe, senza dubbio, contraddizione nella sentenza dell'Appello di Casale.

(36) Zanardelli, *Relazione al progetto*, II, pag. 267.

autore, costituiscono l' unico reato previsto nell' art. 379 codice penale » (37). Evidentemente tale decisione dimenticava l' art. 378 e richiedeva nel reato dell' art. 379 un estremo — quello che sia ignoto l' autore — che non è affatto necessario.

La dottrina, d' altra parte, si manifesta oscillante e discorde. Solo il Marciano ammette il concorso fra gli art. 378 e 379 (38); Suman erroneamente ritiene che il concorso vi sia nella ipotesi soltanto che sieno noti gli autori (39); Impallomeni tace affatto (40); Majno molto gratuitamente afferma, che non si applica l' art. 379 quando ricorrano gli estremi della complicità corrispettiva (41).

V.

Concludendo, pertanto, secondo il codice penale italiano la circostanza della rissa nei reati contro la vita e l' integrità personale, non costituisce nè un' aggravante nè una scusante o minorante speciale. Essa deve valutarsi alla stregua dei principî generali e potrà quindi invocarsi sia per sostenere la scusa della provocazione sia per chiedere il minimo della pena a cagione della concitazione degli animi. La rissa, invece, seguìta da omicidio o lesione è diventata un delitto, con fisionomia ed elementi propri, da non confondersi nè con l' omicidio o la lesione che ne derivarono, nè con la complicità corrispettiva.

(37) Cassazione 10 marzo 1893 in *Cassazione unica* IV, 793.
(38) Marciano, pag. 19.
(39) Crivellari-Suman, VIII, pag. 998.
(40) Impallomeni, loc. cit.
(41) Majno, II, § 2398, pag. 172.

ANNO XXII
(1897)

ANNO XXII
(1897)

TEMI VENETA

ECO DEI TRIBUNALI

La **Temi Veneta**, fondata nel 1876, si trasformò presto da organo regionale in uno dei periodici di giurisprudenza più autorevoli, più diffusi e conosciuti in Italia. Non riproduce da altri periodici nè sentenze, nè articoli, nè annotazioni. Quanto pubblica è originale. Riferisce quindi, per prima, tutte le decisioni più importanti della Corte di cassazione di Firenze e della Corte d'appello di Venezia. Le illustra con osservazioni critiche; le quali, quasi sempre, sono vere monografie dettate da scrittori competenti. Non trascura la giurisprudenza delle altre Corti, che riferisce in apposite riviste compilate con criterio scientifico e pratico. — Riguardo alla parte penale, dà, pure originali ed annotate, le sentenze della Cassazione di Roma, che appariscono degne di pubblicità; e riassume le altre più importanti che compariscono in altri periodici, consacrando particolare diligenza perchè dall'insieme di queste riviste, corredate di note, si abbia una completa conoscenza della giurisprudenza penale della Corte suprema unica.

La parte dottrinale e quella bibliografica hanno il medesimo scopo delle note: indirizzare la giurisprudenza alla esatta interpretazione della legge, con un criterio scientifico che, dai casi pratici, sa elevarsi ai principii.

L'associazione alla **Temi** costa lire 20 all'anno. È uno dei giornali di giurisprudenza pratica meglio stampati, scrupolosamente esatto nelle sue pubblicazioni. Esce ogni Domenica in Venezia. — L'amministrazione è in Venezia presso la ditta editrice Carlo Ferrari alla Posta.